

CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA SCARPE DI SICUREZZA



ART. 1

Oggetto della fornitura

Oggetto del presente Capitolato Speciale è quello di definire i requisiti e le modalità operative relative alla fornitura di scarpe di sicurezza per il personale d'officina e di deposito per un numero totale di 350 paia del tipo S3 per il personale di officina e depositi.

Prezzo unitario posto a base di gara è di €. 37,00 oltre IVA per un importo complessivo disponibile di € 12.950,00 oltre IVA.

ART. 2

Requisiti del prodotto

Le scarpe oggetto della fornitura saranno munite di certificazione di prodotto, la quale dovrà essere esibita in sede di presentazione d'offerta economica.

La scarpa richiesta deve essere, a pena di esclusione, conforme alla norma EN ISO 20344 e EN ISO 20345 con classificazione S3 ed in particolare dovrà essere:

- ◆ Costruita con tomaia in pelle scamosciata idrorepellente foderata in tessuto tecnico traspirante e idroassorbente, resistente alle abrasioni (tipo AIR PLUS o similare)
- ◆ Ergonomica
- ◆ Innocua per la salute (garanzia della corretta traspirazione e materiali anallergici)
- ◆ Intersuola in PU flessibile e leggera
- ◆ Suola superleggera PU/TPU 4 densità senza parti metalliche con sculture antiscivolo autopulenti;

- ◆ Antiscivolo e resistente agli acidi, oli, idrocarburi ed all'usura
- ◆ Antistatica
- ◆ Con capacità di assorbimento degli shock sul tallone
- ◆ con bordo posteriore e linguetta anteriore imbottiti con materiale traspirante, idroassorbente e resistente alle abrasioni
- ◆ plantare anatomico ed antistatico estraibile di spessore non inferiore a 2 mm. con trattamento antibatterico e antimicotico;
- ◆ Dotata di puntale da 200J in materiale composito ultraleggero e a pianta larga
- ◆ Dotata di lamina antiperforazione in materiale composito con resistenza superiore a N 1100 solo per le S3

Ogni calzatura dovrà essere marcata in modo chiaro ed indelebile con le seguenti indicazioni:

- a) Misura
 - b) Marchio CE
 - c) Marchio di identificazione del fabbricante
 - d) Designazione di tipo
 - e) Data di fabbricazione (trimestre ed anno)
 - f) Paese del fabbricante
 - g) Numero della norma di riferimento (EN 345)
- h) Il simbolo S3**

ART. 3

Criterio di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata all'offerta più bassa per l'Azienda, conforme alle specifiche tecniche di cui all'art. 2 che risponderà al seguente criterio: massimo sconto sul prezzo posto a base della trattativa.

A tal fine dovrà essere fornita una campionatura costituita da N° 1 paio di scarpe della tipologia S3, a titolo gratuito, di misura media (42 o 43). La campionatura dovrà essere fornita contestualmente

all'offerta economica di cui all'art.3. A tale campionatura dovrà essere allegata apposita certificazione, rilasciata da organismi accreditati SINAL, che attesti la conformità delle calzature alle specifiche di cui all'art. 2.

ART. 4

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando che, ***se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000***, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, ***potrà ridurre l'importo della garanzia del 50%***, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia definitiva così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia definitiva si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Cassiere a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 5

INVARIABILITA' PREZZI CONTRATTUALI

I prezzo contrattuale, ottenuto dall'applicazione dello sconto offerto sul prezzo unitario posto a base di gara, resterà fisso ed invariato per tutta la vigenza del contratto e non saranno in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.

ART. 6

SPESE

I prezzo contrattuale è comprensivo delle spese di trasporto, imballaggio e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna presso la rimessa aziendale oltre che di tutti gli adempimenti previsti nel presente capitolato.

ART. 7

TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

Al momento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà fornire una serie di scarpe del modello offerto nelle varie misure dal 37 al 47 onde consentire il rilievo delle misure del personale dipendente.

Effettuato il rilievo delle misure le scarpe verranno ordinate, suddivise per taglia, a mezzo posta elettronica certificata.

La consegna delle scarpe dovrà avvenire entro 30 **giorni naturali e consecutivi** (sabato e festivi compresi) dalla data di ricezione dell'ordinativo. Rimane sin da adesso inteso che qualora vi fosse una discordanza tra la misura fornita e la reale calzabilità della scarpa, il fornitore si impegna alla sua sostituzione entro e non oltre 5 gg. lavorativi dall'avvenuta segnalazione.

Le scarpe dovranno essere confezionate singolarmente ed all'esterno della confezione dovrà riportare quanto previsto all'art.2 del capitolato.

Nel prezzo della merce è sempre compreso il costo dell'imballaggio il quale dovrà essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto.

La merce deteriorata per negligente o insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione dell'Azienda, rifiutata a tutto danno del fornitore.

Le parti precisano espressamente e convengono che il termine di cui sopra è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'AMAT, ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 del codice civile. Pertanto

se l'Azienda vorrà esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, ne darà notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà per l'Amat di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 8 FATTURAZIONE

Ogni fattura dovrà essere riferita solamente ad un singolo ordine di cui dovrà riportare numero e data e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ***amat.fatture@pec.it***.

ART. 9 LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire presso i magazzini aziendali siti in Palermo - Via Roccazzo n. 77 (Passo di Rigano) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni escluso i festivi.

ART. 10 GARANZIA

Il fornitore dovrà garantire i materiali forniti da eventuali difetti di fabbricazione, per un periodo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna.

Entro 15 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della lettera AMAT con cui si notificano i difetti riscontrati, il fornitore è tenuto a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento delle obbligazioni indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del contratto, con facoltà per l'Amat Palermo SpA di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 11 COLLAUDI

Le calzature consegnate saranno sottoposte a verifica da parte dei tecnici aziendali.

Il collaudo dei materiali non esonera comunque il fornitore dal correggere eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo e non solleva il fornitore dalla piena responsabilità relativa al materiale fornito.

Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, i materiali non accettati al collaudo entro 15 giorni solari dalla data della relativa comunicazione dell'AMAT da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

Decorso tale termine, l'AMAT avrà la facoltà di spedire le merci in porto assegnato all'indirizzo del fornitore.

L'AMAT non risponde dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento delle obbligazioni indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del contratto, con facoltà per l'Amat Palermo SpA di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 12

PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni a norma di legge e di regolamento per il risarcimento dei danni, le trasgressioni alle prescrizioni di cui al presente capitolato sono punite con le seguenti penali:

1) Penali per ritardo sul termine di consegna

Verrà applicata una penale nella misura dello 1% (uno per cento) per ogni giorno solare di ritardo calcolato sul prezzo netto del quantitativo consegnato in ritardo, fermo restando quanto previsto al successivo punto 3).

Si precisa che nel conteggio dei giorni di ritardo il mese di agosto sarà escluso.

Quando la penale applicata raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'AMAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Ai fini dell'applicazione della penale la consegna dei materiali che siano stati respinti al collaudo

dell'AMAT sarà considerata non avvenuta.

Qualora detti ritardi dovessero assumere, per motivi non giustificati ed accettati dall'AMAT, rilevanza che comprometta l'attività di manutenzione, l'AMAT si riterrà libera di recedere dagli impegni assunti incamerando la cauzione definitiva.

2) Modalità di applicazione delle penali

Il valore delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute al fornitore stesso per precedenti forniture eseguite e per quelle in corso e, ove mancasse il credito AMAT nei confronti del fornitore, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.

Il fornitore, in quest'ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare, nel suo valore, la cauzione definitiva nel termine di 15 giorni da quello dell'invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita della cauzione definitiva, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.

La regolarizzazione delle eventuali penalità applicate verrà effettuata bimestralmente e sempre che l'importo complessivo sia superiore a € 10,00=.

3) Acquisto in danno

Trascorse 24 ore dalla scadenza dei termini di consegna come sopra riportati, l'AMAT si riserva la facoltà di annullare gli ordini per la quota non evasa, ferma restando l'applicazione della penale, e di procedere all'acquisto in danno addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior costo.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice agli artt. 10 e 11 del presente capitolato.

La risoluzione opera, altresì, di diritto, ai sensi dell'art.1457 del codice civile nel caso di mancata consegna nel termine essenziale di cui al precedente art.7.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e

l'Amat avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 14 PAGAMENTO

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avverrà a 30 gg. dalla data di arrivo della fattura fiscalmente regolarizzata a seguito di dichiarazione da parte della Direzione aziendale competente di avvenuta fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato dall'Istituto Cassiere dell'AMAT, a mezzo assegno bancario od altro sistema se richiesto con apposita istanza da inoltrare all'AMAT – Divisione Amministrativa - Servizio Economico Finanziario - a cura del beneficiario, nel qual caso le relative spese saranno a carico della ditta.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

In caso di contestazione/i della fattura, il termine di 30 gg. di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'AMAT ed il pervenimento della rettifica contabile.

ART. 15 VARIAZIONE IMPORTO

La ditta riconosce all'Azienda il diritto di modificare entro la scadenza naturale del contratto, l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, della fornitura prevista in contratto, rimanendo invariati i prezzi singoli offerti.

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI

Spese contrattuali inerenti e conseguenti alla gara: imposta di registro, bolli, compenso all'Ufficiale rogante, ecc., tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 17

I.V.A.

I.V.A. a carico di questa Azienda mentre ogni altro onere fiscale è a carico della ditta fornitrice.

ART. 18

FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

ART. 19

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che ***non è stato predisposto il DUVRI*** in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 20

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 13 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.